



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 01459/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2021, presentato, in data 29 settembre 2021, dal sig. Stefano Lami contro l'Ufficio della Procura Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e nei confronti della Federazione Italiana Canoa Kayak e della Procura Generale dello Sport presso il CONI avverso la decisione pubblicata in data 1° settembre 2021 dalla Corte Federale di Appello FICK - Procedimento n. 02/2021 (a seguito dei reclami ex art. 53 Reg. Giustizia FICK, promossi rispettivamente dalla Procura Federale FICK e dal sig. Stefano Lami), che ha confermato integralmente la decisione n. 04/2021, emessa dal Tribunale Federale in data 28 giugno 2021 e pubblicata in data 2 luglio 2021, con la quale il suddetto ricorrente è stato condannato alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della decisione, ex art. 5, lett. d), RGF, per la violazione dell'art. 7, ultima parte, RGF, con riferimento agli artt. 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio telematica, in data 1° dicembre 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Mario Stella Richter

Depositato in Roma, in data 1° dicembre 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face